

ARTICOLO 1

DELLA COSTITUZIONE

È costituita una Associazione denominata “Associazione Partners di Palazzo Strozzi”.

ARTICOLO 2

DELLA SEDE

L'Associazione ha sede in Firenze, Piazza Strozzi - Palazzo Strozzi. Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea e di qualunque altro Stato.

ARTICOLO 3

DELLA DURATA

L'Associazione ha durata fino all'anno 2030.

ARTICOLO 4

DELLO SCOPO

L'Associazione - che non ha scopo di lucro - persegue, in via prioritaria le finalità dello svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 nonché delle attività di sostegno alla tutela degli stessi, delle attività culturali e dello spettacolo, in particolare di attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, così come definite dall'art. 148 e seguenti del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998, e successive norme modificative, della promozione di attività di studio, di ricerca e di rilevante valore culturale ed artistico, dell'organizzazione di mostre, eventi ed iniziative di tipo culturale, del sostegno alla domanda culturale dell'area metropolitana e provinciale di Firenze, anche per favorirne la valorizzazione ai sensi degli articoli 6 e 111 del D.Lgs. 42/2004. L'Associazione agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati. I proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- a. quote e contributi degli Associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- e. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- f. altre entrate compatibili con le finalità sociali delle associazioni non aventi scopo di lucro.

È espressamente vietata all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione. Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione redigerà annualmente il bilancio o rendiconto. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo e la sua uniforme disciplina, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli Associati, i quali avranno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

ARTICOLO 5

DELL'ATTIVITÀ

L'Associazione può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'Associazione potrà svolgere tutte le attività che siano indirizzate a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale e quindi ogni attività diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso.

A tal fine l'attività dell'Associazione sarà improntata a promuovere e sostenere gli interventi di conservazione del patrimonio culturale. L'attività di valorizzazione sarà attuata mediante la costituzione e organizzazione stabile di risorse, strutture e reti, e nella messa a disposizione di competenze tecniche e di risorse finanziarie o strumentali volte a perseguire la valorizzazione dei beni culturali, in conformità al disposto dell'art. 111 del D.Lgs. 42/2004.

L'Associazione, pertanto, utilizzando le competenze tecniche, organizzative e relazionali dei propri associati, e le risorse finanziarie di cui potrà disporre, contribuirà alla realizzazione di atti o di eventi di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, nonchè di sostegno alla tutela degli stessi, fornendo il proprio apporto organizzativo e finanziario.

A titolo esemplificativo, e senza che l'elencazione costituisca limitazione alcuna, l'Associazione potrà svolgere le seguenti azioni:

- a. realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali o dello spettacolo;
- b. elargizione di contributi ovvero supporto finanziario ed economico alla realizzazione di interventi su beni culturali e beni paesaggistici;
- c. attività di supporto, scientifica, culturale e amministrativa;
- d. ideazione, progettazione e organizzazione di mostre o di altre manifestazioni culturali;
- e. organizzazione di studi, ricerche, conferenze ed attività divulgativa atta a favorire la conoscenza e a valorizzare il patrimonio storico artistico e culturale;
- f. attività di supporto organizzativo e di sostegno finanziario alla "Fondazione Palazzo Strozzi".

L'Associazione potrà altresì compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, ed ogni altra utile ed opportuna al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Essa potrà inoltre, assumere interessenze e/o acquisire quote di altre associazioni o fondazioni operanti nello stesso ambito di competenza dell'Associazione, avente finalità analoghe o complementari alle proprie.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari l'Associazione può, tra l'altro:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; l'Associazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, partecipare direttamente, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine, l'acquisto o la locazione, anche finanziaria, di immobili strumentali, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo anche da trascrivere in pubblici registri sia con enti pubblici che con soggetti privati, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si rendesse opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
- amministrare, e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari;

ARTICOLO 6

DEI SOCI

I Soci possono essere Persone Fisiche e Persone Giuridiche. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividano gli scopi dell'Associazione. I Soci saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione o comunque coloro che presenteranno domanda di ammissione entro un anno dalla costituzione dell'Associazione, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo;

Soci Sostenitori: quelli che, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni, hanno con proprie iniziative e propri contributi, anche economici, dimostrato di condividere le finalità dell'Associazione;

Soci Ordinari: quelli che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti e soli i soci, in regola con il pagamento della quota annuale e la cui quota non risulti inferiore a quella stabilita per i soci ordinari nell'anno in corso.

ARTICOLO 7

DELL'AMMISSIONE

L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

ARTICOLO 8

DELLE QUOTE, TEMPI E MODI

Il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, che verrà comunicata all'aspirante Socio tramite lettera o fax. Entro gli stessi termini i nuovi Soci devono versare una tassa di ammissione che viene determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun anno sociale anche in modo differenziato per le varie categorie di Soci, che potrà essere anche determinata dalla prestazione di servizi su delibera del Consiglio Direttivo. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Ottobre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

ARTICOLO 9

DELLA MODALITÀ E QUALITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

La qualità di associato non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Gli associati e i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e quindi, in caso di recesso, esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità protrattasi oltre i limiti stabiliti dal regolamento, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e comunque per gravi motivi; l'esclusione verrà sancita con delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

DEGLI ORGANI, QUANTITÀ E POTERI

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e i Vice Presidenti, che potranno essere in numero da uno a quattro, del Consiglio Direttivo;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori di Conti, se nominato.

ARTICOLO 11

DELL'ASSEMBLEA, PARTECIPANTI

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di associazione, se dovuta. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a due per delegato. Non sono ammesse deleghe ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti e ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 12

DELL'ASSEMBLEA, CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, comunicato per lettera raccomandata A/R o per fax.

Tale comunicazione dovrà essere comunicata almeno entro 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'Associazione con diritto di voto.

ARTICOLO 13

DELL'ASSEMBLEA, MODALITÀ

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vice Presidenti; di esse viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA, POTERI

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio, chiuso al 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi entro il 30 (trenta) Aprile dell'anno successivo;
- b. approva il rendiconto di spesa dell'anno in corso ed il budget dell'anno successivo;
- c. delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d. ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 15

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, POTERI

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
- b. delibera sulla proroga o scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c. nomina i liquidatori;
- d. delibera sui poteri da conferire ai liquidatori nonché su tutte le materie che non siano attribuite alla specifica competenza dell'Assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA, COSTITUZIONE

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, COMPOSIZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 15 componenti.

ARTICOLO 18

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, TEMPI E MODI

I Soci Fondatori designano la totalità dei membri del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio fondatore avrà diritto a nominare un membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio dura in carica 3 anni e i suoi componenti uscenti sono rieleggibili e decadono dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti possono essere scelti soltanto tra i Soci. Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche compresa quella di Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere ed eventualmente altre cariche. Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà procedere alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo. Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e i Soci Fondatori dovranno provvedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, POTERI

Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell'Associazione e previsti dal presente statuto che non siano specificamente riservati all'Assemblea. Inoltre:

- a. provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b. delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno;
- c. delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione all'Associazione da parte dei nuovi soci e sull'eventuale esclusione degli stessi nonché sul conferimento ai nuovi associati della qualifica di fondatori e sulla determinazione dei requisiti richiesti per tale qualifica;
- d. redige i bilanci preventivi, consuntivi e quelli chiusi al 31 Dicembre di ogni anno, secondo i principi di prudenza verità e correttezza previsti dalle normative vigenti;
- e. approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- f. delega con specifica delibera alcune delle sue competenze al Presidente o a uno o più dei Vice Presidenti o ad alcuni dei membri del Consiglio Direttivo stesso che potranno costituirsi in Comitato Esecutivo;
- g. determina l'ammontare delle quote annuali dovute dai singoli Soci.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, a ciascun Vice Presidente.

ARTICOLO 20

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, TEMPI E MODI DELLE RIUNIONI

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 21

DELLE CARICHE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE, POTERI

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche Presidente dell'Assemblea. Egli nomina il Segretario dell'Assemblea. Il Segretario redige il verbale della riunione dell'Assemblea sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Tesoriere cura le scritture contabili dell'Associazione e ne relaziona al Consiglio Direttivo; gestisce la cassa ottemperando alle richieste vagliate dal Consiglio Direttivo; sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e il budget preventivo di spesa; presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio precedente e il budget di spesa per l'esercizio in corso e quello successivo.

ARTICOLO 22

DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE

Potrà essere eletto un Direttore Generale per il quale il Consiglio Direttivo determinerà poteri ed emolumenti.

ARTICOLO 23

DELLE CARICHE, MODALITÀ

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito.

ARTICOLO 24

DEL COLLEGIO DEI REVISORI, COMPOSIZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea è composto da tre membri anche non Soci e di due supplenti nominati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25

DEL COLLEGIO DEI REVISORI, POTERI

Il Collegio resta in carica per tre anni e può essere rieletto; i suoi componenti decadono dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e ciascun Membro può essere rieletto; i componenti del Collegio, che devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, esercitano la vigilanza sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, riferendo in proposito al Consiglio Direttivo, e redigono annualmente una relazione sul bilancio preventivo e consuntivo ad uso del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26

DEL PATRIMONIO, COMPOSIZIONE

Il patrimonio associativo è formato:

- a. dalle quote associative annuali; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli Associati il versamento di contributi volontari straordinari;
- b. dei beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti dei soci nonché di persone fisiche e giuridiche di carattere pubblico o privato;
- d. dai proventi delle iniziative sociali;
- e. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altro provento o contributo che derivi dall'Associazione, anche per predisposizione di legge, in relazione all'attività svolta;
- f. da ogni altra entrata o conferimento.

ARTICOLO 27

DEL RECESSO DEL SOCIO

Il Socio potrà recedere dall'Associazione, comunicando la volontà di recesso mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso minimo di sei mesi, (fermo restando il termine previsto all'art.8), decorsi i quali sei mesi, fermo restando i suoi obblighi verso la stessa maturati sino alla data di entrata in vigore del recesso, cesserà di far parte dell'Associazione.

ARTICOLO 28

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELL'ESPULSIONE

Il verificarsi di gravi motivi, quali ad esempio il venir meno da parte dei Soci dei requisiti morali necessari per la partecipazione all'Associazione od il mancato versamento da parte dei Soci stessi dei contributi associativi, comporterà l'applicazione del seguente procedimento disciplinare:

Il procedimento disciplinare si svolge come segue:

- a. quando perviene notizia di fatti che possano condurre all'applicazione di una sanzione disciplinare, il Consiglio Direttivo apre il procedimento e nomina tra i suoi membri un relatore;
- b. il Consiglio Direttivo, esaminato il rapporto del relatore e udito il Socio interessato, delibera a maggioranza in merito all'approvazione di un provvedimento disciplinare che, a seconda della gravità potrà condurre a:
 - Richiamo verbale o scritto;
 - Sospensione temporanea dall'Associazione;
 - Espulsione dall'Associazione.
- c. le decisioni del Consiglio Direttivo devono riportare una sintetica esposizione dei fatti e devono essere adeguatamente motivate. Esse sono comunicate all'interessato con lettera raccomandata A/R, inviata a cura del Consiglio Direttivo entro dieci giorni da quello della deliberazione.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso del Socio interessato entro i successivi trenta giorni. Il ricorso si effettuerà secondo le modalità di cui al successivo art. 29 (delle controversie).

ARTICOLO 29

DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o Suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probitari da nominarsi dall'Assemblea anche tra non Associati, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.

ARTICOLO 30

DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di mancata proroga del termine fissato per la durata dell'Associazione o in caso di anticipato scioglimento della stessa, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e delibererà altresì in merito alla devoluzione del patrimonio associativo. In ogni caso il patrimonio associativo esistente al momento dello scioglimento sarà devoluto a enti, associazioni o fondazioni, aventi scopi o finalità simili o affini a quelle indicate all'articolo 4 del presente Statuto.

ARTICOLO 31

CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.

Firenze, il 3 aprile 2007